

DELIBERA N. 66/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE ROSINA
ATTARDI (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “CINQUESTELLE”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 2, COMMA 1,
LETT. N), D.LGS. 177/05**

**(CONTESTAZIONE N ° 20 ANNO 2020 DEL CO.RE.COM SICILIA)
(PROC. 15/21/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

In forza dell’accordo stipulato tra il CO.RE.COM. Sicilia e l’Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10 febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l’Ispettorato territoriale Sicilia ha rilevato e relazionato al predetto CO.RE.COM. la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05 nelle giornate di programmazione televisiva del 15, 16, 19 e 20 settembre 2020 e della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP dal giorno 14 al giorno 19 settembre 2020.

Con atto del CO.RE.COM. Sicilia è stata accertata, contestata e notificata, in data 12 novembre 2020, alla predetta associazione la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate, come di seguito specificato.

VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. N), D.LGS. 177/05

Il giorno 15 settembre 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi originali autoprodotti per 5h 24'26'', relativamente a un tempo di programmazione televisiva tra le ore 07.00.00 e le ore 21.00.00 pari a 11h 15'58''.

Il giorno 16 settembre 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi originali autoprodotti per 4h 03'07'' relativamente a un tempo di programmazione televisiva tra le ore 07.00.00 e le ore 21.00.00 pari a 11h 17'12''.

Il giorno 19 settembre 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi originali autoprodotti per 5h 12'15'' relativamente a un tempo di programmazione televisiva tra le ore 07.00.00 e le ore 21.00.00 pari a 11h 15'57''.

Il giorno 20 settembre 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi originali autoprodotti per 0h 00' 00'' relativamente a un tempo di programmazione televisiva tra le ore 07.00.00 e le ore 21.00.00 pari a 9h 28'44''.

**VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA
N. 538/01/CSP**

A titolo esemplificativo, il giorno 14 settembre 2020, a partire dalle ore 15.40.27, il giorno 15 settembre 2020 a partire dalle ore 21.08.47, il giorno 16 settembre 2020 a partire dalle ore 05.05.02, il giorno 17 settembre 2020 a partire dalle ore 13.06.24, il giorno 18 settembre 2020 a partire dalle ore 11.33.51 e il giorno 19 settembre 2020 a partire dalle ore 20.20.30 il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato la messa in onda di *spot* pubblicitari privi della scritta "*pubblicità*".

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Sicilia ha precisato che la parte non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 22 dicembre 2020, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'Associazione Rosina Attardi.

La suddetta proposta risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva, nei giorni 15, 16, 19 e 20 settembre 2020, non abbia trasmesso programmi originali autoprodotti nella misura di almeno il 50 per cento dei programmi televisivi andati in onda tra le ore 07.00.00 e le ore 21.00.00 della medesima giornata di programmazione televisiva.

Riguardo alla contestazione della violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, invece, si evidenzia che il CO.RE.COM. Sicilia ha contestato la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel corso della messa in onda del programma televisivo originale autoprodotta denominato "*REPLICA TALK SHOW CIURI CIURI*", come riportato nel palinsesto redatto dall'Ispettorato territoriale Sicilia.

In particolare, dalla visione e dall'ascolto della registrazione della programmazione televisiva testé menzionata è emerso che, contrariamente a quanto contestato dal CO.RE.COM. Sicilia, non si riscontra l'avvenuta trasmissione di alcuna comunicazione commerciale audiovisiva.

Il programma televisivo sopra indicato, infatti, presenta un contenuto di tipo informativo e/o di intrattenimento diretto alla mera conoscenza di determinati prodotti, senza che se ne stimoli l'acquisto mediante la loro insistita, ripetuta esibizione e, comunque, senza farne specifici riferimenti di carattere promozionale.

In altri termini, nel corso della messa in onda del programma televisivo originale autoprodotta sopra indicato le modalità di raffigurazione e di descrizione di determinati prodotti, assumendo profili di pubblico interesse, attesa l'attualità dell'informazione fornita, non assumono l'esplicito intento di promuovere gli stessi, bensì mirano a offrire solo un'informazione completa al telespettatore in ordine al patrimonio culturale in un dato ambito geografico e sociale.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP dal giorno 14 al giorno 19 settembre 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05, *"l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21"*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità lieve, considerato che la mancata trasmissione nelle quattro giornate di emesso televisivo di alcune ore di programmi televisivi originali autoprodotti non ha comportato una significativa lesione dei diritti dei telespettatori a fruire di una programmazione televisiva espressione di particolari istanze di tipo culturale, etnico, politico, religioso in un dato ambito geografico e sociale.

A. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'Associazione Rosina Attardi non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto ad attenuare o a eliminare le conseguenze delle suddette infrazioni.

B. Personalità dell'agente

La predetta associazione negli anni precedenti è stata già sanzionata per altra violazione della normativa di settore (es. delibera n. 74/18/CSP del 26 marzo 2018).

C. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione del conto economico inviato dall'associazione i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano ricavi pari a euro 15.459,58 e un bilancio in perdita.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la mancata messa in onda, frazionata nel tempo, di distinti programmi televisivi originali autoprodotti deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata di cui all'art. 2, comma 1, *lett. n)*, d.lgs. 177/05 nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per n. 4 (quattro) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Rosina Attardi, con sede legale in Avola (SR), via B. Croce, 31, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Cinquestelle" di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 2, comma 1, *lett. n*), d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 66/21/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 66/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba